



CITTÀ DI IGLESIAS

III SETTORE

UFFICIO EDILIZIA

REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI
EDILIZI RELATIVI AD EDIFICI DI CULTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 24.03.2016 modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 05.04.2022



CITTÀ DI IGLESIAS

Articolo 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi riservati, dalla L.R. 13 giugno 1989, n°38, all'edilizia per il culto e ad altri edifici per servizi religiosi.

Articolo 2. Quantificazione del contributo.

1. Ai sensi della L.R. 13 giugno 1989, n°38, una quota dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni edilizie, destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è riservata all'edilizia per il culto e ad altri edifici per servizi religiosi di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n° 847. Tale quota ha come base il 10% annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal Consiglio comunale con adeguata motivazione fermo restando il conguaglio della quota base nell'arco triennale in conformità dei programmi approvati.
2. Ai sensi della legge 1 agosto 2003, n°206, articolo 1, comma 1, sono considerate a tutti gli effetti "opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti ecclesiastici della chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle Regioni e degli enti locali in materia".
3. I proventi da assumere a base del calcolo sono quelli relativi ai titoli edilizi e alle sanzioni edilizie incassati nell'anno relativo all'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto delle somme restituite, nel medesimo anno, a titolo di rimborso ai cittadini che ne abbiano fatto richiesta.
4. Tali fondi verranno programmati come segue:
 - a) nella misura del 60% alla costruzione ed alla ristrutturazione di "edifici di culto",
 - b) nella misura del 40% alla costruzione ed alla ristrutturazione di "altri edifici per servizi religiosi".
5. La definizione di costruzione e ristrutturazione edilizia è quella prevista dall'articolo 3, commi d), e), del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380.
6. I fondi disponibili non assegnati o revocati (con relativa restituzione dei contributi o escussione di polizza fidejussoria) costituiscono economie che potranno essere anche diversamente utilizzate dall'Amministrazione nel rispetto dei vigenti principi contabili.

Articolo 3. Soggetti beneficiari del contributo.

1. Destinatari dei contributi sono:
 - a) gli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica;
 - b) gli enti istituzionalmente competenti in materia di culto di altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato Italiano siano disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, che abbiano, nell'ambito comunale, una presenza organizzata.
 2. Per le opere della Chiesa Cattolica, le richieste saranno avanzate dalle autorità competenti alla gestione del bene.
 3. Per le altre confessioni religiose, le richieste saranno avanzate dalle rappresentanze ufficiali riconosciute dallo Stato italiano.
-



CITTÀ DI IGLESIAS

Articolo 4. Attribuzione delle quote.

1. Nei limiti della disponibilità finanziaria, il contributo viene prioritariamente assegnato ai progetti di ristrutturazione edilizia. Il contributo assegnato è incompatibile con altri finanziamenti pubblici concessi per gli stessi lavori.
2. L'entità del contributo assegnato potrà coprire il 100 per cento delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 5. Individuazione degli immobili ammessi a contributo.

1. Per le finalità del presente regolamento sono edifici di culto e per servizi religiosi:
 - a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici;
 - b) gli immobili annessi al luogo di culto destinati ad attività di formazione religiosa;
 - c) gli immobili annessi al luogo di culto adibiti ad attività culturali, sociali, ricreative, sportive e di ristoro che non abbiano fini di lucro.

Articolo 6. Modalità di presentazione delle richieste di contributo.

1. Le istanze potranno essere inoltrate entro il termine di cui all'articolo 12, comma 3, con le seguenti modalità:
 - a) a mano mediante consegna all'ufficio protocollo del Comune;
 - b) tramite servizio postale con raccomandata A/R;
 - c) tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).
2. Per le istanze inoltrate tramite raccomandata A/R farà fede la data del timbro postale.
3. Le richieste presentate successivamente alla data stabilita dal bando non saranno ritenute ammissibili.

Articolo 7. Documentazione da allegare alla richiesta di contributo.

1. Le domande di contributo, redatte in carta legale, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, dovranno pervenire al protocollo generale del Comune corredate dalla seguente documentazione:
 - a) titolo alla richiesta di contributo (per le confessioni religiose diverse dalla cattolica: documentazione che dimostri che il Culto è ammesso nello Stato italiano), consistenza ed incidenza sociale nel Comune;
 - b) relazione tecnica illustrativa che documenti l'eventuale urgenza dell'intervento (per salvaguardia dell'incolumità pubblica o del bene da ristrutturare), l'eventuale valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento, le possibili soluzioni ai problemi di traffico e parcheggio;
 - c) fotografie a colori ed ogni altro documento ritenuto utile per l'esame della domanda;
 - d) estremi dell'eventuale Autorizzazione Paesaggistica rilasciata;
 - e) computo metrico estimativo dei lavori ed importo complessivo di spesa per il quale si richiede il contributo, comprensivo dei costi di acquisizione delle aree se necessario, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione.
 2. La documentazione tecnica di cui ai punti precedenti dovrà essere redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione e controfirmata dal rappresentante legale dell'Ente richiedente.
-



CITTÀ DI IGLESIAS

Articolo 8. Commissione per l'esame delle domande di contributo.

1. La Commissione per l'esame delle domande di contributo e per la determinazione dell'entità dello stesso viene nominata dalla Giunta Comunale ed è composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo;
 - c) da un Funzionario/Istruttore direttivo tecnico del Settore Tecnico Manutentivo;
 - d) da un istruttore amministrativo, con funzioni di verbalizzante.

Articolo 9. Esame delle domande - graduatoria.

1. L'Ufficio individuato dal Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio verificherà la conformità delle richieste pervenute con le finalità previste dalla Legge regionale e dal presente Regolamento e richiederà, se necessario, elementi integrativi entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse.
 2. Entro 30 giorni dal termine di presentazione delle richieste di contributo, il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio trasmetterà gli atti alla Commissione indicata all'articolo 8 che esprimerà il proprio parere sulle istanze presentate ed elaborerà una graduatoria (Punteggio massimo attribuibile: 100) secondo i seguenti criteri:
 - a) urgenza dell'intervento sia per la salvaguardia dell'incolumità pubblica che del bene da ristrutturare (Max. 30/100);
 - b) valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento (Max.30/100);
 - c) abbattimento barriere architettoniche (Max.30/100);
 - d) altri interventi (Max.10/100).
 3. Le priorità saranno costituite dalle opere seguenti:
 - a) interventi alle coperture ed alle strutture in genere, finalizzati a garantire la conservazione fisica dell'immobile;
 - b) messa a norma degli impianti;
 - c) interventi diretti ad adeguare l'edificio alla normativa sul contenimento dei consumi energetici.
 4. A parità di punteggio e priorità le domande verranno inserite in graduatoria secondo il numero di protocollo.
 5. La Commissione potrà escludere dai preventivi l'importo di quelle opere che, a suo motivato giudizio, siano ritenute superflue e non ammissibili a contributo.
 6. La Commissione, entro 20 giorni dal ricevimento delle richieste di contributo, trasmetterà al Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio la graduatoria elaborata sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.
 7. L'Ufficio individuato dal Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio presenterà idonea proposta di deliberazione, con allegata la graduatoria, alla Giunta Comunale che, nei tempi previsti dall'articolo 12, determinerà la ripartizione dei fondi da assegnare ai richiedenti.
 8. In presenza di opere di notevole entità potrà essere definito un piano di interventi pluriennali aventi a riferimento più esercizi finanziari.
-



CITTÀ DI IGLESIAS

Articolo 10. Modalità di erogazione.

1. L'erogazione del contributo verrà disposto, una volta approvato il corrispondente Bilancio di previsione, con determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio con le seguenti modalità: a) 80% del contributo concesso:
 - entro 30 giorni dall'approvazione della Deliberazione di ripartizione dei fondi, nel caso di opere già iniziate;
 - entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio lavori, preventivamente dotati di titolo abilitativo rilasciato o verificato dall'Ufficio Edilizia Privata, negli altri casi;
- b) 20% previa presentazione del rendiconto delle spese relative all'opera finanziata.
2. L'erogazione potrà essere disposta:
 - a) per la prima quota in seguito a presentazione di fidejussione idonea a garantire l'esecuzione dei lavori per l'entità del contributo ricevuto da parte dell'assegnatario;
 - b) per il saldo dopo la comunicazione scritta dell'intervenuta ultimazione dei lavori con allegate copie delle fatture quietanziate ed una dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori relativa alla conformità di lavori stessi con il titolo abilitativo edilizio.
3. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori potrà chiedersi lo svincolo della polizza fidejussoria prestata.
4. Nel caso di contributo concesso solo per l'acquisto di un immobile, lo stesso potrà essere erogato in un'unica soluzione dietro presentazione di copia del contratto d'acquisto.
5. Per interventi non conclusi entro il termine previsto dal titolo abilitativo, l'assegnazione del contributo si intende decaduta e lo stesso dovrà essere restituito al Comune.
6. Nel caso il contributo dichiarato decaduto non venga restituito si provvederà all'escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia dello stesso.

Articolo 11. Mancata presentazione di progetti o di richieste.

1. Nel caso di mancata presentazione dei progetti da parte dei soggetti interessati entro i termini stabiliti, o nel caso in cui la realizzazione delle opere non rispetti i termini fissati o eventualmente prorogati, il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio, con propria determinazione, prende atto delle circostanze e dichiara la decadenza dell'attribuzione del contributo a favore dell'assegnatario.
2. Il mancato inizio dei lavori entro i termini previsti, salvo proroghe concesse su motivata richiesta, comporta la revoca del finanziamento.
3. In caso di decadenza dell'attribuzione del contributo, si procede con lo scorrimento della graduatoria sino al suo esaurimento.

Articolo 12. Tempistica.

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Dirigente del Settore Finanze e Bilancio, a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo, comunica la disponibilità derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 3, con l'aggiunta delle somme relative ad anni precedenti eventualmente assegnate dal Consiglio Comunale.
 2. Entro il 30 maggio di ogni anno, il Dirigente del settore Pianificazione del Territorio adotta specifico avviso pubblico per l'assegnazione delle somme disponibili; il bando è affisso all'Albo del Comune per 30 giorni e reso pubblico tramite il sito web del Comune.
-



CITTÀ DI IGLESIAS

3. Entro il 30 settembre di ogni anno i soggetti indicati all'articolo 3 potranno inoltrare istanza di contributo utilizzando il modello messo a disposizione dall'Amministrazione ed allegando la documentazione prevista all'articolo 7.

4. Entro il 10 dicembre di ogni anno il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio trasmette la graduatoria, predisposta dalla Commissione indicata nell'articolo 8, al Consiglio Comunale che provvederà, in sede di approvazione del bilancio, alla ripartizione dei fondi disponibili.

Articolo 13. Disposizioni finali.

1. In sede di prima applicazione verranno esaminate le domande pervenute nel triennio precedente l'anno di approvazione del presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella legislazione statale e regionale vigente.

Articolo 14. Entrata in vigore.

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e dell'articolo 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, il presente Regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo del Comune.

Indice.

Articolo 1. Ambito di applicazione	2
Articolo 2. Quantificazione del contributo	2
Articolo 3. Soggetti beneficiari del contributo	2
Articolo 4. Attribuzione delle quote	3
Articolo 5. Individuazione degli immobili ammessi a contributo	3
Articolo 6. Modalità di presentazione delle richieste di contributo	3
Articolo 7. Documentazione da allegare alla richiesta di contributo	3
Articolo 8. Commissione per l'esame delle domande di contributo	4
Articolo 9. Esame delle domande - graduatoria	4
Articolo 10. Modalità di erogazione	5
Articolo 11. Mancata presentazione di progetti o di richieste	5
Articolo 12. Tempistica	5
Articolo 13. Disposizioni finali	6
Articolo 14. Entrata in vigore	6
Indice	6